



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 107

DEL 18-12-2014

OGGETTO

Spese notifica verbali per infrazioni al C.d.s. e per infrazioni amministrative

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi DICIOOTTO del mese di
DICEMBRE alle ore 13,15 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale
si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- | | |
|---------------------|------------|
| • Cremona Calogero | Sindaco |
| • Mirabile Lidia | V. Sindaco |
| • Schembri Fabio | Assessore |
| • Incardona Sara | Assessore |
| • Novella Salvatore | Assessore |

[Handwritten signatures of the council members]

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

Che l'art. 201, comma 3° del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) prevede che alla notifica dei verbali si provvede a mezzo degli organi indicati all'articolo 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazioneomissis.... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale;

Che l'articolo 14 comma 1° della Legge 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti;

Che la Legge n. 890 del 20.11.1982 "**Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari**" prevede l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;

Che l'articolo 201, comma 1° del d.lgs. n. 285/92 prescrive "*qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento;*

Che il comma 4° dello stesso articolo prevede che **le spese di accertamento e di notificazione** sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

Analogha disposizione è contenuta nell'articolo 16, comma 1° della Legge 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel C.d.S.;

CONSIDERATO che:

- **La Sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23.09.98**, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha stabilito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto, nella fase di prima notificazione (per irreperibilità o assenza temporanea del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e contestualmente inviare all'interessato tramite raccomandata A.R. l'avviso di avvenuto deposito (**CAD**);

- **La legge n. 31 del 28.02.2008** in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che, in assenza del destinatario l'atto venga consegnato a quei soggetti abilitati per legge al ritiro, in luogo del destinatario medesimo (es. coniuge/famigliare convivente/portiere etc.), l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (**CAN**) dalla citata legge in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di € 7,20).

Gli agenti postali provvedono all'invio a seconda del verificarsi del caso:– **comunicazione di avvenuta notifica;**

In ottemperanza a quanto disposto, in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di € 7,20), provvedono all'invio a seconda del verificarsi del caso:

1. Della comunicazione dell'avviso di deposito (**CAD**) con raccomandata AR applicando la tariffa di € 4,30;

2. Della comunicazione di avvenuta notifica (**CAN**) applicando la tariffa di 3,60.

DATO ATTO che:

il costo di tali raccomandate è posto a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, con la particolarità che trattasi di costi "eventuali", così come previsto dal comma 4° dell'articolo 201 del C.d.S.;

RILEVATO che si pone quindi il problema di come addebitare al destinatario della sanzione amministrativa il costo di questi **ulteriori ed eventuali costi di notificazione;**

CONSIDERATO che questa casistica è molto frequente e che per circa il 30% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione di una seconda raccomandata – **CAD** o **CAN** – perché più spesso i componenti di una famiglia si trovano al lavoro;

DATO ATTO che nelle avvertenze indicate nel verbale notificato vi è specificato che in caso dell'invio del **CAD** (comunicazione di avvenuto deposito) o del **CAN** (comunicazione di avvenuta

notifica) il destinatario dell'atto dovrà pagare la somma indicata nel verbale (sanzione + spese di notifica) aumentata dell'importo di € 4,30 in caso di CAD o di € 3,60 in caso di CAN;

APPURATO che tale procedura nel tempo si è rivelata inefficace perché le persone non leggono le spiegazioni inserite nel verbale e si limitano a pagare la somma indicata nel verbale, costringendo così l'ufficio a riscrivere al cittadino chiedendo l'integrazione di tali spese per l'estinzione completa della sanzione, pena l'iscrizione a ruolo con ulteriore aggravio del procedimento di non poco conto;

ATTESO che nel caso in cui il destinatario dell'atto non versi le somme eventualmente dovute per l'invio del CAD o del CAN, l'articolo 12 bis del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 esclude l'inserimento a ruolo per somme inferiori ad € 10,33 non consentendo pertanto il recupero coatto del credito e quindi di tali somme;

CONSIDERATO che per quanto suesposto si rende necessario quantificare seppur in modo forfettario ma finalizzato alla copertura della spesa, il costo delle eventuali raccomandate siano esse CAD o CAN, semplificando la procedura di pagamento per l'utente e la procedura di gestione per la Pubblica Amministrazione che, con il solo scopo di adempiere al "tentativo" di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare ed ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione pagamento per le sanzioni amministrative;

CONSIDERATE che tra le spese di accertamento/procedimento vanno annotati i costi di stampati, bollettari, buste ed avvisi, cartucce per stampanti, manutenzione apparecchiature, affrancatura della corrispondenza, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche per le violazioni in genere;

TENUTO altresì conto del costo di abbonamento alla banca dati M.C.T.C. in uso al Comando di Polizia Municipale, il cui prezzo subisce ogni anno un aggiornamento e del costo delle singole visure;

DATO ATTO che attualmente per le spese di accertamento e di notificazione di verbali emessi per violazione alle norme del C.d.S. da parte di personale appartenente al Comando di Polizia Municipale, viene richiesta al cittadino una somma di € 9,27 così composta:

€ 2,07 (spese di accertamento);

€ 7,20 (spese di notificazione).

CONSIDERATO il costante incremento dei costi generali in virtù degli indici ISTAT, dell'aumento delle spese di gestione del servizio e le modifiche apportate dalla Legge n. 31 del 2008 – articolo 6 commi 2° quater e quinquies, al sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, si rende necessario aggiornare la cifra relativa alle spese di accertamento e di procedimento, da porre a carico di ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni verbale emesso per violazioni alle norme del C.d.S. o di altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RICHIAMATI i principi della legge 241/90, in particolare il principio di economicità e di semplificazione, cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad uniformarsi;

RITENUTO necessario determinare, per detti principi, un unico importo di spese di accertamento, diverso per procedimento, stanti i diversi corsi da sostenere:

a) Procedimento sanzionatorio al Codice della Strada;

b) Procedimento sanzionatorio legge 689/81;

VALUTATO che, in base ai costi sostenuti dall'Ente rivisti dopo quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D o C.A.N. relative ad ogni singolo verbale e per le violazioni al Codice della Strada e per le altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili siano le seguenti:

a) **Spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N., per le violazioni amministrative del Codice della Strada, pari ad € 6,00 così determinati:**

€ 3,63 per spese di procedimento e accertamento dovuto al costo di:

- Materiale cartaceo/informatico (buste, ricevute, verbali-preavvisi, carta, toner, etc.) € 3,23

